

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 127

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° agosto 2007)



RELAZIONE SULLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/336/CEE.

Premessa

L'entrata in vigore in forma obbligatoria nel gennaio del 1996 della Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE, nota come Direttiva EMC, recepita a livello nazionale con il D.lgs 615 del 1996, segnò un passo importante per la legislazione delle apparecchiature elettriche/elettroniche; infatti per quanto fosse già in vigore la Direttiva 73/23/CEE di Bassa Tensione sulla sicurezza del materiale elettrico, la Direttiva EMC introdusse non solo la marcatura CE sui prodotti elettrici, come richiedeva la politica del "nuovo approccio" inaugurata qualche anno prima dalla Commissione Europea, ma si poneva anche come un primo esempio di legislazione sulla qualità e la funzionalità delle apparecchiature, quando in precedenza l'obiettivo era quello di fissare obiettivi di sicurezza.

Una delle caratteristiche peculiari, era inoltre l'ampio campo di applicazione; nella Direttiva non vengono posti limiti inferiori o superiori circa la tensione di lavoro degli apparati, che possono essere di uso sia professionale/industriale che domestico:

Peraltro l'uso crescente di apparecchiature elettriche stava ponendo con sempre maggiore attenzione il problema delle interferenze prodotte sia sulle linee di alimentazione a 50 Hz, sia dalle apparecchiature stesse per irradiazione in alta frequenza.

I "requisiti essenziali" che la precedente Direttiva 89/336 richiedeva per le apparecchiature riguardavano infatti i due aspetti fondamentali di "emissione" e di "immunità" dai disturbi elettromagnetici, aspetti questi mantenuti anche nella nuova direttiva EMC. Al di là di detti requisiti anche la nuova Direttiva, come peraltro tutte le Direttive "nuovo approccio" non fissa alcun limite, ma rinvia in via prioritaria all'impiego delle norme tecniche "armonizzate", emesse dagli organismi normatori europei al fine di definire i valori limite e le modalità di test.

L'applicazione della Direttiva EMC in questi ultimi anni ha sicuramente portato ad un sensibile miglioramento delle prestazioni delle apparecchiature, sul piano della compatibilità elettromagnetica, ma ha posto in evidenza anche la necessità di introdurre, migliorandole, talune procedure di valutazione della conformità. Per questi motivi alla fine degli anni '90 la Commissione europea decise di rivedere la Direttiva attivando uno specifico gruppo di lavoro.

Nel dicembre del 2004 viene infatti pubblicato il testo della nuova Direttiva 2004/108/CE sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L 390/24).

La nuova Direttiva, pur mantenendo inalterate le sue caratteristiche di base, soprattutto per quanto attiene al campo di applicazione ed ai "requisiti essenziali", che devono comunque essere rispettati, introduce alcune significative innovazioni riguardo ad alcuni aspetti procedurali per la "valutazione della conformità".

Tra queste si evidenzia l'eliminazione degli "Organismi Competenti", introdotti a suo tempo, per fornire un supporto tecnico alle aziende, in particolare le medio/piccole, allora poco esperte ed attrezzate per condurre una valutazione di compatibilità elettromagnetica. Dopo dieci anni di applicazione della Direttiva EMC la Commissione ha ritenuto fosse necessario l'obbligo per i costruttori di ricorrere a detti organismi solo quando non vengono utilizzate o utilizzate solo in parte le Norme Tecniche armonizzate.

Il costruttore è chiamato ora a redigere un "fascicolo tecnico" dove viene riportata la descrizione dell'apparato, le soluzioni adottate per rispondere alle disposizioni della Direttiva ed i risultati delle prove eseguite.

Viene in aggiunta modificato il ruolo degli "Organismi Notificati", già previsti nella precedente Direttiva, cui il costruttore era obbligato a ricorrere nel caso di applicazione della stessa ad apparecchiature radiotrasmettenti. La modifica è stata resa necessaria dal fatto che tali apparati da marzo del 1999 ricadono sotto una Direttiva specifica la 1999/5/CE, nota come Direttiva RTTE (recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269), Direttiva che copre tutte le apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione, che disciplina tutti gli aspetti, anche quelli di sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

La Commissione ha comunque ritenuto opportuno mantenere ancora tali Organismi, affidando loro però un ruolo diverso. In particolare gli Organismi Notificati andranno a svolgere una funzione per certi versi simile agli "Organismi Competenti" ora non più presenti, nel senso che ove il costruttore lo ritenga opportuno, quindi su base volontaria, potranno fornire assistenza nella valutazione della conformità.

E' evidente che tali scelte, senza peraltro ridurre la "qualità elettromagnetica" dei prodotti, portano ad uno snellimento delle procedure ed una riduzione dei costi che in alcuni casi le aziende erano chiamate a sostenere.

Sull'argomento degli impianti fissi la nuova Direttiva 2004/108/CE dedica al Capo III l'intero art. 13; in esso viene ribadito che per gli impianti fissi non è richiesto che vengano seguite le procedure di "valutazione della conformità" previste per gli apparati e cioè:

- stesura della "Dichiarazione di Conformità",
- stesura del "Fascicolo Tecnico",
- marcatura CE.

E' comunque richiesto che gli impianti rispondano ai "requisiti essenziali" applicabili.

Per quanto la Direttiva 2004/108/CE, che entrerà in vigore il 20 luglio 2007, superi molti dei problemi aperti dalla precedente direttiva 89/336/CEE, la Commissione ha ritenuto sia comunque opportuna la pubblicazione di una Guida applicativa, in sostituzione di quella precedentemente pubblicata nel 1997, che è già presente nel sito della Commissione Europea.

Sintesi

La nuova Direttiva EMC mantiene lo stesso campo di applicazione e medesimi "requisiti essenziali" della precedente.

Le norme tecniche europee armonizzate, emesse dal CENELEC e pubblicate in Italia dal CEI forniscono presunzione di conformità

Gli organismi competenti cessano di esistere, viene modificato il ruolo degli Organismi notificati, cui il costruttore può ricorrere in modo volontario per supporto tecnico

Vengono affrontate le tematiche degli "impianti fissi", e per questi non è richiesta la procedura standard della valutazione della conformità

E' reso possibile l'impiego di apparati "specifici" non marcati CE, purchè questi non siano disponibili sul mercato dell'Unione.

Articolato

La nuova **Direttiva EMC 2004/108/CE** è una direttiva che si applica specificatamente ai **prodotti** e come tale sostituirà la precedente 89/336/CEE dal 20 luglio 2007 con un periodo transitorio di due anni

Art. 1 Oggetto e ambito d'applicazione.

Una delle caratteristiche peculiari delle direttive EMC è l'ampio campo di applicazione; infatti nella Direttiva di riferimento non vengono posti limiti inferiori o superiori circa la tensione di lavoro degli apparati, che possono essere di uso sia professionale, sia industriale che domestico, spaziandosi da un televisore ad un personal computer o ad un quadro elettrico.

L'art.1, oltre a disciplinare la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite al successivo art.3, elenca tutte le esclusioni previste dal D.lgs.vo di attuazione della direttiva in questione e riprese dalla direttiva stessa. In particolare alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazione oggetto del D.lgs.269/2001 di attuazione della direttiva 1999/5/CE.

Art. 2 Autorità competenti.

L'art. 2, definisce le 2 Amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle comunicazioni) per la corretta applicazione del D.lgs.vo in oggetto, in relazione ai propri compiti istituzionali.

Art. 3 Definizioni

L'art. 3 elenca tutta una serie di termini e definizioni che sono stati ripresi sia dalla direttiva 2004/108/CE, che dalla guida applicativa denominata "Guida blu" pubblicata dalla Commissione Europea nel 1997 allo scopo di colmare le lacune interpretative della precedente direttiva 89/336/CEE.

Art. 4 Requisiti per l'immissione nel mercato o messa in servizio

L'art.4 definisce, in modo inequivocabile, quali sono gli apparecchi che possono essere immessi in commercio o in servizio, cioè solo quelli che sono conformi ai requisiti di emissione o immunità previste dal D.lgs in oggetto. Viene altresì evidenziato che gli apparecchi possono essere immessi in commercio e messi in servizio, mentre gli impianti fissi possono essere solamente messi in servizio, non considerando la possibilità della immissione in commercio proprio per la loro specificità.

Art. 5 Impianti fissi

L'art.5 contiene l'aspetto di notevole interesse per gli operatori industriali, vale a dire i così detti "impianti fissi",

Gli impianti fissi, nei quali vengono comprese anche le macchine di grandi dimensioni e le reti, presentano infatti caratteristiche che li rendono del tutto dissimili dalle normali apparecchiature; a tale riguardo basti pensare ai concetti di "immissione nel mercato" e di "messa in servizio" applicati ad un elettrodomestico, come una lavastoviglie, ed ad una centrale elettrica, per notare la sostanziale diversità.

Nello specifico articolo della nuova Direttiva 2004/108/CE viene ribadito che per gli impianti fissi non è richiesto che vengano seguite le procedure di "valutazione della conformità" previste per gli apparecchi, quali la stesura della "Dichiarazione di Conformità", del "Fascicolo Tecnico", marcatura CE, ma è comunque richiesto che gli impianti rispondano ai "requisiti essenziali".

Altro aspetto rimarchevole è quello relativo alla possibilità di utilizzare all'interno dell'impianto apparecchi non marcati CE, ciò a condizione che detti apparecchi siano accompagnati da un documento che indichi l'installazione fissa cui sono destinati.

E' evidente che la decisione di liberalizzare l'uso di apparecchi "specifici" non necessariamente conformi ai dettami della Direttiva 2004/108/CE, si basa sul presupposto che sia l'intero impianto fisso ad essere conforme. D'altro canto è nello stesso interesse di chi realizza e gestisce l'impianto che i livelli delle perturbazioni elettromagnetiche siano tali da non compromettere la funzionalità dell'impianto stesso.

Nel caso di reclami le autorità competenti hanno la potestà di chiedere prova della conformità dell'impianto e, se del caso, avviare una propria valutazione.

Art. 6 Libera circolazione delle apparecchiature

L'art.6 prevede le modalità e le procedure speciali da adottare nel caso sia necessario rimediare a un problema specifico di compatibilità elettromagnetica o di protezione di reti pubbliche di comunicazione elettronica.

Nello stesso articolo sono descritte le modalità da adottare nel caso di esposizione di prodotti non conformi in occasione di esposizioni o fiere commerciali.

Art. 7 Requisiti essenziali

L'art. 7 fa riferimento all'aspetto fondamentale delle direttive "nuovo approccio", quali sono le direttive EMC (89/336/CEE e 2004/108/CE), cioè ai "**requisiti essenziali**" che la Direttiva in esame ed il corrispondente D.lgs.vo richiedono per la commercializzazione degli apparecchi e la relativa messa in servizio.

Questi requisiti essenziali, specificati nell'Allegato I, riguardano infatti i due aspetti fondamentali di "emissione" e di "immunità" dai disturbi elettromagnetici a cui sono soggetti gli apparecchi elettrici e che devono essere rispettati per il loro corretto funzionamento.

Art. 8 Norme armonizzate

Al di là dei "requisiti essenziali" la Direttiva EMC, come peraltro tutte le Direttive "nuovo approccio" non fissa alcun limite, ma rinvia in via prioritaria all'impiego delle **norme tecniche "armonizzate"**, approvate dagli organismi normatori europei, al fine di definire i valori limite di emissione e di immunità e le modalità di prova. Per questa Direttiva, l'organismo europeo maggiormente coinvolto è il CENELEC che rappresenta il Comitato europeo di normazione del

materiale e degli apparati elettrici ed elettronici, di cui fanno parte i vari comitati nazionali; per l'Italia il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano.

L'art. 8 del D.lgs.vo in oggetto, fa quindi riferimento al concetto fondamentale della conformità degli apparecchi alle norme armonizzate, quale rispondenza al rispetto dei requisiti essenziali.

Nello stesso articolo 8 sono indicate le procedure da seguire nel caso le autorità competenti ritengano che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di protezione.

Art. 9 Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi

Il costruttore è chiamato a redigere un "fascicolo tecnico" dove viene riportata la descrizione dell'apparecchio, le soluzioni adottate per rispondere alle disposizioni della Direttiva ed i risultati delle prove eseguite.

L'art.9 fa riferimento alle procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali che il responsabile dell'immissione nel mercato degli apparecchi può seguire.

Queste sono:

-Controllo interno di fabbricazione , descritto nell'Allegato II (corretta applicazione delle corrispondenti norme armonizzate a tutte le conformazioni che l'apparecchio può assumere, predisposizione di tutta la documentazione tecnica attestante i risultati delle prove descritte nelle norme armonizzate, compilazione della pertinente dichiarazione di conformità, rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea)

-Riferimento (all. III) a un organismo notificato di cui all'art.14 (valutazione tecnica della documentazione tecnica ricevuta dal fabbricante e rilascio di un attestato).

Art. 10 Marcatura «CE»

L'art. 10 descrive le modalità di applicazione della marcatura "CE", conformemente a quanto indicato nell'Allegato V, da parte del responsabile dell'immissione nel mercato, dopo che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità.

Le autorità competenti accertano la corretta applicazione della marcatura "CE".

Art. 11 Altri marchi e informazioni

L'art.11 riporta le modalità per una corretta identificazione sia dell'apparecchio (modello, numero di serie, ecc.) che del responsabile della sua immissione nel mercato.

Nelle istruzioni accluse all'apparecchio, figurano anche le modalità per un corretto uso dell'apparecchio.

Art. 12 Funzioni delle Autorità Competenti – Vigilanza

L'art.12 descrive le modalità per l'effettuazione dei controlli (anche a campione) sulle apparecchiature, da parte delle Autorità competenti (Ministero delle comunicazioni e Ministero dello sviluppo economico - nell'ambito delle rispettive attribuzioni) allo scopo di verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali, di cui all'art.7.

Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato è tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'art.7.

Sono anche descritte le modalità per l'effettuazione dei controlli degli "impianti fissi", nonché le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I.

Art. 13 Misure di salvaguardia

Questo articolo descrive le procedure da attivarsi da parte delle Autorità competenti (Ministero delle comunicazioni e Ministero dello sviluppo economico) quando queste accertano che un apparecchio recante la marcatura «CE» non è conforme alle prescrizioni del presente decreto; esse adottano tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tale apparecchio, possono vietarne l'immissione nel mercato o la messa in servizio, o limitarne la libera circolazione.

Queste procedure riguardano anche in particolare l'invio di informazioni alla Commissione europea e gli altri Stati membri sulle misure adottate, con la specifica indicazione delle motivazioni.

Art. 14 Organismi notificati

L'art.14 indica le modalità e le procedure per la designazione degli organismi incaricati di espletare i compiti di cui all'allegato III (valutazione della conformità degli apparecchi), da parte delle Autorità competenti (Ministero delle comunicazioni e Ministero dello sviluppo economico) che esercitano anche la vigilanza su questi organismi.

Il Ministero dello sviluppo economico provvede anche alla notifica presso la Commissione europea degli organismi designati.

Art. 15 Sanzioni

L'art. 15 prevede tutta una serie di sanzioni pecuniarie, correlate alle diverse tipologie delle infrazioni e delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli sul mercato (tra cui non conformità ai requisiti di protezione, mancanza della marcatura CE, indebita apposizione della marcatura CE, modifiche agli apparecchi che comportino la decadenza della conformità).

E' previsto anche il sequestro o la confisca delle apparecchiature oggetto di non conformità.

Art. 16 Disposizioni finanziarie

L'art.16, prevede che le spese di istruttoria e verifica dei requisiti per il riconoscimento e la designazione degli organismi di cui all'art.14, comma 4, nonché le spese relative ai controlli successivi sono a carico dei richiedenti. Ai sensi dell'art.47 della legge 52/1996 con decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle comunicazioni) si provvede alla determinazione delle tariffe da applicare per lo svolgimento dei suddetti compiti.

Art. 17 Norma di rinvio

L'art. 17 prevede l'applicazione delle disposizioni del citato articolo 47, comma 4, della legge 6.2.1996, n.52, alle richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di attestazione della conformità di cui all'allegato III.

Art. 18 Entrata in vigore. Abrogazione

L'art. 18, nel prevedere l'abrogazione del D.lgs.vo 615/1996 di attuazione della precedente direttiva EMC 89/336/CEE, considera i riferimenti di questa direttiva come riferimenti alla direttiva 2004/108/CE recepita con il presente Decreto; questo in particolare per non vanificare tutte le certificazioni EMC rilasciate ai sensi della 89/336/CEE che così mantengono la loro validità.

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

L'art.19 contempla i tempi di validità (sino al 20 luglio 2009) delle certificazioni e delle attestazioni di conformità rilasciate per gli apparecchi prima del 20 luglio 2007 (entrata in vigore della direttiva 2004/108/CE). Viene considerata anche la validità del riconoscimento degli organismi competenti ai sensi della precedente direttiva 89/336/CEE fino alla scadenza del riconoscimento precedentemente rilasciato.

Gli impianti fissi sono esclusi dal periodo transitorio e quegli impianti che sono stati messi in servizio dopo il 20 luglio 2007 devono essere conformi alle prescrizioni del presente decreto.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVI ALLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

1 - *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*

a) necessità dell'intervento normativo

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto a seguito dell'approvazione da parte dell'Unione Europea di una nuova direttiva, la 2004/108/CE, che aggiorna la precedente direttiva 89/336/CEE attuata a suo tempo a livello nazionale con il decreto legislativo 615/1996.

Lo schema in argomento, con il quale si prevede l'abrogazione del precedente decreto legislativo 615/1996, mira a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico e contempla misure di garanzia dei produttori e degli utenti consumatori, intervenendo per rendere più concorrenziali gli assetti del mercato e per favorire la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale a seguito di nuovi apparati tecnologicamente più evoluti, nel rispetto dei principi comunitari.

b) analisi del quadro normativo

Le disposizioni contenute nel provvedimento disciplinano, dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, la produzione, l'immissione in commercio e la messa in servizio di una serie di apparati ed impianti, per renderli incapaci sia di generare interferenze elettromagnetiche sia di immunizzarli da quelle di altri apparati.

Il decreto si compone di quattro Capi: il primo detta disposizioni generali in materia di oggetto ed ambito di applicazione, individua le autorità competenti, definisce i prodotti che soggiacciono alla direttiva, i requisiti essenziali e le relative norme armonizzate europee che devono essere rispettate; il Capo secondo definisce la procedura di valutazione della conformità degli apparecchi e detta una serie di prescrizioni per la corretta marcatura CE; il Capo terzo, a sua volta, indica le funzioni delle Autorità competenti per la vigilanza del mercato, le misure di salvaguardia da attuare qualora sul mercato venga rinvenuto un apparecchio non conforme, i criteri per la designazione degli organismi da abilitare e poi notificare all'Unione Europea, le sanzioni per la immissione sul mercato dei prodotti non conformi e prevede infine talune disposizioni finanziarie derivanti dalla Legge 6 febbraio 1996, n. 52; infine il Capo quarto dispone l'entrata in vigore del decreto, contemplando alcune disposizioni transitorie e finali concernenti in particolare gli impianti messi in servizio prima e dopo il 20 luglio 2007.

Il provvedimento fa infine riferimento a materie di esclusiva competenza statale e si completa con nove allegati:

- nell'allegato 1 vengono ripresi i requisiti essenziali che devono essere rispettati sia in tema di protezione sia in tema di installazione ed utilizzo;
- gli allegati 2 e 3 concernono rispettivamente il controllo interno della fabbricazione a cura del fabbricante e la procedura di valutazione della conformità da eseguirsi a cura di un organismo abilitato e notificato dall'Unione Europea;
- l'allegato 4 elenca puntualmente la documentazione tecnica che deve essere valutata dall'organismo abilitato ed il contenuto della dichiarazione di conformità che deve essere emessa dal produttore europeo o dal suo mandatario in Europa;
- l'allegato 5 indica le caratteristiche della marcatura CE (logo e dimensioni);
- l'allegato 6 elenca i criteri generali per la abilitazione degli organismi da abilitare e da notificare successivamente all'Unione Europea;
- l'allegato 7 elenca il contenuto della domanda di abilitazione degli organismi di certificazione nonché le modalità di presentazione;
- l'allegato 8 elenca le categorie di apparecchiature ricadenti nella direttiva 2004/108;
- infine l'allegato 9 riporta una tavola di corrispondenza tra la Direttiva 89/33/CEE (da abrogare) e la nuova direttiva 2004/108/CE.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento non contiene interventi di modifica parziale e di abrogazione esplicita della normativa vigente al di fuori del precedente decreto legislativo 615/1996 che, recependo la precedente direttiva, è ovviamente abrogato.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento è del tutto compatibile con l'ordinamento comunitario.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Trattandosi di materia di esclusiva competenza statale non incide sulle competenze regionali.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Per i motivi di cui al precedente punto e) il provvedimento stesso è ininfluenza.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Nessuna ipotesi descritta ricorre trattandosi di semplice recepimento di una direttiva comunitaria.

2 - Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) L'articolo 3 del decreto legislativo elenca una serie di termini e definizioni già riportati nella direttiva 2004/108/CE e, da un punto di vista più generale, dalla "Guida blu" della Commissione Europea (anno 1997), mirando a colmare talune lacune interpretative presenti nella precedente direttiva 89/336/CEE.

b) Si fa riferimento in primo luogo agli articoli 76 e 87 della Costituzione ed alla Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) ed in particolare ai commi 1 e 3 ed all'Allegato B. Ulteriore riferimento normativo è la Legge 6 febbraio 1996, n. 52 in particolare l'articolo 47, comma 4, ove si prevede che con appositi decreti interministeriali verranno indicate le somme da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato da parte dei soggetti che intendano chiedere l'abilitazione alla certificazione.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nessuna ipotesi ricorre.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'art. 18 dispone l'abrogazione del precedente decreto legislativo 615 del 1996.

3 - Ulteriori elementi da allegare alla relazione

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da rilevare.

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Nulla da rilevare.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVI ALLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

Il decreto si rivolge ai costruttori delle apparecchiature e degli impianti così come definiti all'art. 1. I consumatori/utenti di tali apparecchiature ed impianti sono altresì destinatari diretti. Trattandosi di inquinamento elettromagnetico in senso generale può dirsi che la collettività rientra tra i destinatari indiretti.

b) obiettivi e risultati attesi

Con le nuove normative introdotte dall'Unione Europea ci si attende un miglioramento della competitività industriale nel settore, almeno in linea generale, ed uno stimolo a rinnovare tecnologicamente apparecchi ed impianti per rendere i valori di emissione elettromagnetica sempre più bassi e quindi sempre più rispettosi e delle persone e dell'ambiente.

d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

Non vi è un particolare impatto né diretto né indiretto sull'attività delle due pubbliche amministrazioni interessate (Sviluppo Economico e Comunicazioni) in quanto la materia è già trattata dal 1996.

e) impatto sui destinatari diretti

Al di là di quanto precisato ai precedenti punti non si ha nulla da rilevare

f) impatto sui destinatari indiretti

Al di là di quanto precisato ai precedenti punti non si ha nulla da rilevare

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Non risultano elementi da segnalare con riferimento a questa fattispecie.

Non vi sono aree di criticità né avrebbe potuto individuarsi uno strumento normativo più appropriato.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 DICEMBRE 2004, CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/336/CEE".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'Allegato B;

Vista la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e all'abrogazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47, comma 4;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 03 maggio 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n.427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e ambito d'applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite all'articolo 3 e prescrive la conformità delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/5/CE;

b) ai prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea;

c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio; a tal fine, i kit di componenti assemblati da radioamatori per proprio uso e le apparecchiature commerciali modificate per proprio uso da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio;

d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari.

3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:

a) non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;

b) funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

4. Qualora, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, i requisiti essenziali indicati all'allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera più specifica da altre direttive comunitarie, il presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti.

5. Il presente decreto non incide sull'applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

Art. 2
(Autorità competenti)

1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente decreto sono:

- a) Il Ministero delle comunicazioni, per gli apparecchi di rete non ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e le relative reti di comunicazione elettronica, e per tutte le altre apparecchiature di cui all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse;
- b) il Ministero dello sviluppo economico, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, con esclusione dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:

- a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
- b) apparecchio: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
 - 1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
 - 2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
- c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
- d) compatibilità elettromagnetica: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
- e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
- f) immunità: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
- g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della salute umana o dei beni;

h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;

i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato della Commissione europea da un organismo di normazione europeo riconosciuto, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE per stabilire un requisito europeo;

l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato»: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un apparecchio ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto che, salvo diverse esplicitazioni, viene identificato nell'ordine con:

- 1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e fabbricazione del prodotto al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
- 2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità e designata espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato è assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo;
- 3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede nella Comunità e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 12 le informazioni necessarie sul prodotto;

m) responsabile dell'installazione dell'impianto fisso: il soggetto responsabile della messa in conformità di un impianto fisso ai requisiti essenziali di cui all'allegato I;

n) radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si interessa alla tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione «d'amatore» avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;

Art. 4

(Requisiti per l'immissione nel mercato o la messa in servizio)

1. Sono immesse nel mercato o messe in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo quando installate correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Art. 5

(Impianti fissi)

1. Gli apparecchi immessi nel mercato che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente decreto legislativo. Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10 e 11 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso cui è destinato l'apparecchio e le relative caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto stesso. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

2. Le autorità competenti individuano i soggetti responsabili della messa in conformità di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all'allegato VI.

Art. 6

(Libera circolazione delle apparecchiature)

1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità competenti di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura:

- a) misure per rimediare a un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
- b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di comunicazione elettronica o le stazioni riceventi o emittenti quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorità competenti alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

3. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e manifestazioni simili è ammessa l'esposizione e la dimostrazione di una apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto legislativo, purché un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed avverta che l'apparecchiatura non può essere commercializzata o messa in servizio finché non è stata resa conforme alle predette disposizioni. La dimostrazione del funzionamento avviene solo se sono adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

Art. 7

(Requisiti essenziali)

1. Le apparecchiature di cui all'articolo 3 devono rispettare i requisiti essenziali specificati nell'allegato I.

Art. 8

(Norme armonizzate)

1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'allegato I, a cui tali norme si riferiscono. La presunzione di conformità è limitata all'ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. La conformità alla norma armonizzata non è obbligatoria, ma conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti.

2. Se le autorità competenti ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi, al comitato permanente di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 di recepimento della direttiva 98/34/CE.

3. Le autorità competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di ritiro delle norme armonizzate.

CAPO II APPARECCHI

Art. 9

(Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi)

1. La conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è dimostrata mediante la procedura descritta nell'allegato II. Tuttavia, il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato può avvalersi anche della procedura descritta nell'allegato III.

Art. 10

(Marcatura CE)

1. Gli apparecchi, la cui conformità al presente decreto legislativo è stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformità. La marcatura CE è apposta a cura del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato dall'allegato V.

2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi, che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima può essere apposta solo se i predetti apparecchi sono conformi anche a tali direttive.

3. È vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.

4. È peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purché non sia compromessa né la visibilità né la leggibilità della marcatura CE.

5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, se le autorità competenti accertano che la marcatura CE non risponde ai requisiti dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato rende i medesimi conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorità competenti, ferme restando le procedure previste dall'articolo 15, comma 8, del presente decreto.

Art. 11

(Altri marchi e informazioni)

1. Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette l'identificazione.

2. Ogni apparecchio è accompagnato dal nome e dall'indirizzo del fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunità, dal nome e dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore.

3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunità, o il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato fornisce informazioni, redatte in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio, affinché esso, un

una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.

4. Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio.

5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'utilizzo cui l'apparecchio è destinato figurano nelle accluse istruzioni.

CAPO III VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12

(Funzioni delle autorità competenti e vigilanza)

1. Le autorità competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:

- a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 7;
- b) individuare situazioni di incompatibilità elettromagnetica al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di radiodisturbi;
- c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la Commissione europea.

2. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a disposizione delle autorità competenti la documentazione rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2, per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione.

3. Al fine di verificare la conformità delle apparecchiature alle prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorità competenti hanno facoltà di disporre verifiche e controlli. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4.

4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio, le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

- a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario;
- b) l'accesso agli impianti fissi;
- c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
- d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, presso la catena di commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove;
- e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile dell'immissione dell'apparecchio

nel mercato o del responsabile dell'installazione dell'impianto fisso.

5. Nel caso di cui al comma 4 lettera d), i risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo.

6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato è tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'Allegato I. I campioni, per i quali non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

7. Le autorità competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed in coordinamento fra loro, cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati.

8. Quando vi è motivo di supporre la non conformità dell'impianto fisso, e in particolare quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorità competenti chiedono la documentazione della conformità dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviano una valutazione. Laddove si rilevi la non conformità, le autorità competenti prescrivono le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 2.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorità competenti, quando accertano la non conformità delle apparecchiature alle disposizioni del presente decreto legislativo, ordinano al responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o al responsabile dell'installazione dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorità competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio di cui all'articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorità competenti provvedono ad adottare le misure cautelari e il fermo amministrativo dell'impianto.

11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorità competenti adottano le misure idonee a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel mercato.

Art. 13

(Misure di salvaguardia)

1. Nel caso in cui le autorità competenti accertano che un apparecchio recante la marcatura CE non è conforme alle prescrizioni del presente decreto legislativo, adottano tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne l'immissione nel mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.

2. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le autorità competenti informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicano le ragioni e specificano, in particolare, se la non conformità è dovuta:

- a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non è conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 8;

- b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 8;
- c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 8.

4. Nei casi di cui al comma 1, le autorità competenti adottano provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.

5. Se l'apparecchio non conforme è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III, le autorità competenti adottano le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 14 (Organismi notificati)

1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i compiti di cui all'allegato III, le autorità competenti applicano i criteri di cui all'allegato VI.

2. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli organismi interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico

3. Le disposizioni concernenti le modalità di presentazione e il contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII.

4. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed è rinnovabile; esso è rilasciato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con Il Ministero dello sviluppo economico, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni successiva variazione, precisando se questi organismi sono designati ad espletare i compiti di cui all'allegato III per tutte le apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e a verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se il campo di applicazione della loro designazione è limitato a determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui all'allegato VIII.

6. Le autorità competenti vigilano sull'attività degli organismi designati.

7. Gli organismi nazionali designati trasmettono semestralmente alle autorità competenti copia su supporto informatico delle dichiarazioni di conformità rilasciate, nonché degli eventuali rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni.

8. Le autorità competenti, quando accertano che un organismo notificato non soddisfa più i criteri indicati nell'allegato VI ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un provvedimento motivato di sospensione, invitando il destinatario a conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto interessato non ottempera alle indicazioni, le autorità competenti revocano la designazione.

9. Le autorità competenti informano la Commissione europea e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8.

10. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l'organismo presenta apposita domanda con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le disposizioni di cui

al comma 3. Il provvedimento di rinnovo è adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15
(Sanzioni)

1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'Allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

3. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'Allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato IV, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici di cui all'Allegato I, sono sprovvisti della prescritta documentazione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

5. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

6. Chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, l'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato. Decorso il termine di 60 giorni dall'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all'invito è disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

1. Alle attività di designazione e di rinnovo degli organismi di cui all'articolo 14, ai controlli successivi sui medesimi organismi ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Il decreto di determinazione delle tariffe, di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17
(Norma di rinvio)

1. Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di cui all'allegato III, sono presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 2. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 20 luglio 2007; dalla stessa data è abrogato il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.

2. I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, recepita con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, sono considerati riferimenti alla direttiva 2004/108/CE, recepita con il presente decreto legislativo, e si leggono secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato IX.

Art. 19
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali il produttore o il suo rappresentante autorizzato ha redatto una dichiarazione di conformità secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo, prima del 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009.

2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato da un organismo competente secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 2, di detto decreto legislativo prima del 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 è consentita la immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto.

3. Gli impianti fissi messi in servizio dopo il 20 luglio 2007 devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto.

4. Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali è stato pubblicato il decreto di riconoscimento prima della data di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto continuano ad operare come organismi notificati ai sensi dell'articolo 14, limitatamente alle categorie per le quali è stato ottenuto il riconoscimento, per quanto rispondenti a quelle previste nell'allegato VIII, fino alla scadenza del riconoscimento stesso e comunque non oltre il 20 luglio 2009.

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

1. Requisiti in materia di protezione

Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che:

- a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;
- b) presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.

2. Requisiti specifici per gli impianti fissi

Installazione e utilizzo previsto di componenti:

Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la persona responsabile le tiene a disposizione delle competenti Autorità a fini ispettivi fintantoché gli impianti fissi sono in funzione.

ALLEGATO II

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9 (Controllo interno della fabbricazione)

1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all'Allegato I, punto 1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea equivalgono all'effettuazione di una valutazione della compatibilità elettromagnetica.
2. La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti in materia di protezione di cui All'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati.
3. In base alle disposizioni di cui all'Allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE .
4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultime apparecchi del tipo in questione.
5. La conformità degli apparecchi a tutti i pertinenti requisiti essenziali è attestata da una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità.
6. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti nella Comunità tengono la dichiarazione di conformità CE a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.
7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe sull'importatore che immette gli apparecchi in questione nel mercato.
8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva 2004/108/CE ad essi applicabili.
9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE sono redatte conformemente alle disposizioni riportate nell'Allegato IV.

ALLEGATO III

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9

1. La presente procedura consiste nell'applicazione dell'Allegato II, completato come segue:
2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità presentano la documentazione tecnica all'organismo notificato di cui all'articolo 14 e chiedono che esso proceda alla valutazione. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità specificano all'organismo notificato gli aspetti dei requisiti essenziali che devono essere valutati dall'organismo notificato.
3. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva 2004/108/CE sottoposti alla sua valutazione sono rispettati. Se la conformità dell'apparecchio è confermata, l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato nella Comunità attestante la conformità di detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla valutazione dell'organismo notificato.
4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo notificato alla documentazione tecnica.

ALLEGATO IV

DOCUMENTAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

1. Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali. Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione dell'apparecchio in particolare:

- una descrizione generale dell'apparecchio,
- documentazione attestante la conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte,
- quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE, con una descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.,
- una dichiarazione dell'organismo notificato, se è stata seguita la procedura di cui all'allegato III.

2. Dichiarazione di conformità CE


La dichiarazione di conformità CE deve contenere almeno gli elementi seguenti:

1. un riferimento specifico alla direttiva 2004/108/CE,
2. l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
3. il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunità,
4. un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva 2004/108/CE,
5. la data della dichiarazione,
6. le generalità e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

ALLEGATO V

MARCATURA «CE» DI CUI ALL'ARTICOLO 10

La marcatura «CE» è costituita dalla sigla «CE» nella seguente forma:



La marcatura «CE» deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se è ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.

La marcatura «CE» deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura «CE» deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.

Se l'apparecchio è disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura «CE», quest'ultima indica che l'apparecchio è conforme anche a tali altre direttive.

Tuttavia, quando una o più di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura «CE» indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio.

NOTA. Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non sono soggetti all'obbligo della marcatura «CE» e della dichiarazione di conformità.

ALLEGATO VI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE

1. Gli organismi notificati soddisfano le condizioni minime seguenti:

- a) disponibilità di personale e dei mezzi e delle attrezzature necessari;
- b) competenza tecnica e integrità professionale del personale;
- c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dal presente decreto legislativo;
- d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;
- e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
- f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile; detta polizza non è necessaria nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico.

2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorità di cui all'articolo 2.

ALLEGATO VII

MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

1. La domanda per ottenere la designazione di cui all'articolo 14, redatta secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo, al Ministero delle Comunicazioni (D.G. Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico – Ufficio II - V.le America, 201 - 00144 ROMA), che ne trasmetterà copia al Ministero dello Sviluppo Economico (D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria – Ufficio F2 - Via Molise, 19 - 00187 ROMA), dovrà contenere la dichiarazione del soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato VI e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti l'esercizio di attività di attestazione di conformità;
- b) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni;
- c) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato
- d) settori specifici di competenza di cui all'allegato VIII;
- e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione di conformità; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico;
- f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 2004/108/CE. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi:
 - a. requisito richiesto dalla direttiva;
 - b. normativa adottata e prova da essa prevista;
 - c. attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la relativa scadenza;
- g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
- h) documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
- i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
- l) due copie della documentazione presentata.

3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovrà essere specificato nella domanda e documentato mediante copia autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.

ALLEGATO VIII

ELENCO DI CATEGORIE DI APPARECCHIATURE

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;
- g) apparecchiature didattiche elettroniche;
- h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica;
- i) impianti fissi.

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CORRISPONDENZE TRA LA DIRETTIVA 89/336/CEE E LA DIRETTIVA 2004/108/CE

Direttiva 89/336/CEE	Direttiva 2004/108/CE
Articolo 1, punto 1	Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
Articolo 1, punto 2	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 1, punto 3	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 1, punto 4	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, punti 5 e 6	
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 5 e Allegato I
Articolo 5	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	
Articolo 7, paragrafo 2	
Articolo 7, paragrafo 3	
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafi 3 e 4
Articolo 8, paragrafo 2	
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafi 3 e 4
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma	Articolo 7, Allegati II e III
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 8
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 7, Allegati II e III
Articolo 10, paragrafo 3 -	
Articolo 10, paragrafo 4 -	
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 7, Allegati II e III
Articolo 10, paragrafo 6	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 18
Allegato I, punto 1	Allegato IV, punto 2
Allegato I, punto 2	Allegato V
Allegato II	Allegato VI
Allegato III, ultimo paragrafo -	Articolo 9, paragrafo 5